

## Decreto legge 18/10/2023, n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2023, n. 244.

### Art. 8-quinquies. Disposizioni in materia di piani di risparmio<sup>[29]</sup>

In vigore dal 17 dicembre 2023

1. All'[articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), il [comma 112](#) è sostituito dal seguente:

«112. Ciascuna persona fisica di cui al [comma 100](#) non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del [comma 101](#), salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo [comma 101](#). Ciascuna persona fisica di cui al [comma 100](#) può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del [comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al [comma 101](#). Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del [comma 101](#) presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione».

2. Al [comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), le parole: «con esclusione del [comma 112](#) limitatamente ai piani di cui al [comma 2-bis del presente articolo](#),» sono soppresse.

Note:

<sup>[29]</sup>Articolo inserito dalla [legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191](#)